

REGOLAMENTO (CEE) N. 2529/70 DEL CONSIGLIO  
del 14 dicembre 1970

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e provenienti da questo paese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 1 (protocollo provvisorio) allegato all'accordo di Ankara prevede che le disposizioni di detto protocollo siano applicabili fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale riguardante le condizioni, le modalità e i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo, e al più tardi fino alla fine del decimo anno; che detto protocollo addizionale entrerà in vigore soltanto dopo il 1° gennaio 1971; che l'articolo 3 del protocollo provvisorio prevede che a partire dalla data del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2 di detto protocollo, la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari equivalenti alla somma dei contingenti tariffari nazionali aperti a tale data; che per detti prodotti è ormai attuato il ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri alla tariffa doganale comune e che occorre quindi aprire per il 1971 un contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e in provenienza da questo paese;

considerando che il volume del contingente tariffario comunitario da aprire è stato fissato dall'articolo 2 del protocollo provvisorio e modificato dalla decisione del consiglio di associazione n. 1/66 del 23 novembre 1966; che per il 1971 detto volume contingente ammonta a 17.615 tonnellate;

considerando che in virtù dell'articolo 2, lettera a), del protocollo provvisorio, il dazio contingente è uguale a quello applicabile alle importazioni nella Comunità degli stessi prodotti nel quadro dell'Accordo di associazione firmato il 9 luglio 1961; che, in applicazione del protocollo n. 15, allegato a detto accordo, i dazi doganali per tali importazioni sono aboliti dal 1° gennaio 1968;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori della Comunità in particolare l'accesso uguale e continuo al predetto contingente e l'applicazione, ininterrotta, del tasso per esso previsto a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente riguardo ai principi innanzi enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il 1971;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari della Turchia e provenienti da questo paese, alle percentuali indicate nella tabella seguente; che in base alle importazioni effettuate nei primi mesi del 1970 e imputate sui contingenti comunitari aperti per tali prodotti, le percentuali suddette ammonterebbero, per il 1970, ai livelli appresso specificati; che tuttavia occorre tener presente che le importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco nella maggior parte degli Stati membri sono effettuate soprattutto negli ultimi mesi dell'anno civile e che pertanto queste ultime percentuali potrebbero non essere sufficientemente rappresentative per l'intero anno considerato:

	1967	1968	1969	Percentuale media reale (anni dal 1967 al 1969)	1970
Germania	66,80	71,66	60,63	66,41	51,00
Francia	8,51	9,22	10,66	9,44	16,25
Italia	10,14	1,56	9,99	7,26	15,25
Paesi Bassi	4,82	4,56	7,09	5,47	7,02
Unione economica belgo-lussemburghese	9,73	13,00	11,63	11,42	10,48

considerando che, tenendo conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti suddetti nell'anno contingente e in particolare delle previsioni effettuate dagli Stati membri, la ripartizione iniziale del volume del contingente può corrispondere approssimativamente alle seguenti percentuali :

Germania	71,4
Francia	7,5
Italia	6,2
Paesi Bassi	4,5
Unione economica belgo-lussemburghese	10,4

considerando che, per tener conto delle eventuali variazioni nelle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere in due parti il volume del contingente di 17.615 tonnellate, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario a un livello relativamente alto che, nella fattispecie e tenendo conto dell'opportunità di costituire una riserva soddisfacente, potrebbe corrispondere all'85 % circa del volume contingente ; che su tale base la prima parte ammonta a 15.400 tonnellate, mentre la seconda parte, di 2.215 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale fra l'altro deve poter seguire lo stato di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante della quota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversare una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che, tenendo conto del carattere stagionale delle importazioni, pare opportuno fissare la « soglia di riversamento » nel 40 % della quota iniziale ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione del contingente tariffario in questione, ogni operazione relativa alla gestione della quota assegnata a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

Dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1971, i dazi della tariffa doganale comune per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco, della voce tariffaria 24.01, originari della Turchia ed in provenienza da questo paese, sono integralmente sospesi nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 17.615 tonnellate.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di 15.400 tonnellate è ripartita fra gli Stati membri ; le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971, ammontano per gli Stati membri ai seguenti quantitativi :

Germania	11.000 tonnellate
Benelux	2.300 tonnellate
Francia	1.150 tonnellate
Italia	950 tonnellate

Totale 15.400 tonnellate.

2. La seconda parte, di 2.215 tonnellate, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 20 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1971.

#### Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 ottobre 1971 non abbia esaurito la propria quota iniziale, riversa nella riserva, entro il 31 ottobre 1971, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 40 % dell'importo iniziale. Esso può riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1971, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1971 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

#### Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 10 novembre 1971, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione aventi sede nel loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

4. Lo stato di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nei modi indicati al paragrafo 2.

#### Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni degli articoli che precedono.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1970.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. SCHEEL

---